



COMUNE DI RIVA DI SOLTO
PROVINCIA DI BERGAMO
Cap 24060 - Via Papa Giovanni XXIII, 22Tel.
035/985100 – Fax. 035/980763

ORIGINALE

N. 38 del Registro Delibere
in data 28.12.2022

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: IMU 2023 DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (IMU) - CONFERMA.

L'anno duemilaventidue il giorno 28 del mese di dicembre alle ore 18.00, nella sala comunale, in seguito a convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno notificato ai singoli Consiglieri nei termini di legge e di regolamento, si è riunito il Consiglio Comunale,

Fatto l'appello nominale risultano presenti:

	Presenti/Assenti
1. Carrara Nadia	Presente
2. Negrinelli Daniela	Presente
3. Zenti Andrea	Presente
4. Strauch Daniela	Presente
5. Fusari Luca	Presente
6. Mondinelli Antonio	Presente
7. Ravelli Damioli Silvia	Presente
8. Negrinotti Laura	Assente (giustificata)
9. Lazzari Lorenzo	Presente
10. Polini Norma	Presente
11. Meroni Giuseppe	Assente

Totale Presenti	9
Totale Assenti	2

Partecipa il Segretario Comunale Dott. Angelo GALDINI la quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, la Sig. ra Nadia CARRARA, nella sua qualità di **Sindaco - Presidente**, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato posto al n° 5 dell'ordine del giorno.

IL SINDACO-PRESIDENTE dà lettura dell'oggetto previsto al punto n.5 dell'ordine del giorno: *IMU 2023 DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (IMU) - CONFERMA* e relaziona ai Signori Consiglieri come segue: *" Informo i Sigg. consiglieri che in questa sede il Consiglio Comunale è chiamato ad approvare le aliquote Imu per l'anno 2023. L'amministrazione, anche per quest'anno, ha ritenuto di mantenere invariate le aliquote dell'Imu 2023 rispetto a quelle dello scorso anno. Alla luce di quanto sopra esposto le aliquote Imu 2023 sono pertanto le seguenti:*

- **5,5 per mille**, aliquota ridotta per le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale per le categorie catastali A/01-A/08-A/09 e le relative pertinenze (una pertinenza per categoria C/02, C/06, C/07);
- **9,5 per mille**, aliquota ordinaria per tutte le restanti fattispecie imponibili;
- **NON APPLICATA**, aliquota fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola purché abbiano il riconoscimento da parte dell'Agenzia delle Entrate;
- **9,5 per mille** fabbricati classificati in categoria D05. Si ricorda che dall'anno 2022 non sono più tassati i cd. beni merci, i fabbricati costruiti e destinati alla vendita dall'impresa costruttrice (i quali scontavano precedente un'aliquota dell'1,0 per mille) in quanto sono stati esentati dal pagamento dell'IMU a decorrere dall'anno 2022 dal comma 751 dell'art. 1 della L. n. 160 del 2019 (Legge di Bilancio 2020). Il gettito previsto per l'anno 2023 è di € 287.000,00, in linea con quanto introitato negli anni precedenti. Se non ci sono interventi da parte dei consiglieri pongo in votazione il punto n 5 all' ordine del giorno "IMU 2023 – Determinazione delle aliquote e delle detrazioni per l'applicazione della imposta municipale unica IMU conferma"

IL SINDACO-PRESIDENTE apre il dibattito.

Nessun consigliere interviene.

DOPODICHE'

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA la relazione del Sindaco, così come sopra riportata.

RICHIAMATO l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020) il quale stabilisce che "A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783."

PRESO ATTO, pertanto, che, a decorrere dall'anno 2021, le disposizioni che disciplinavano IMU eTASI, quali componenti della IUC, istituita con la L. n. 147/2013, sono state abrogate e che l'IMU è oggi disciplinata dalla Legge n. 160/2019.

RICHIAMATI interamente i commi da 739 a 783 dell'art. 1, Legge n. 160/2019, aventi ad oggetto la disciplina dell'IMU.

VISTE, altresì, tutte le disposizioni del D. Lgs. n. 504/1992, dell'art. 1, commi 161-169, della L. n. 296/2006, direttamente o indirettamente richiamate dalla L. n. 160/2019.

DATO ATTO che l'art. 1, comma 744, della L. n. 160/2019, conferma che è riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento; tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio. Le attività di accertamento e riscossione relative agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D sono svolte dai comuni, ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni. Il successivo comma 753 fissa, inoltre, per gli stessi immobili, l'aliquota di base allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo

Stato, mentre i comuni, con deliberazione del Consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento.

RILEVATO che, ai sensi dell'art. 1, comma 740, della L. 160/2019, il presupposto dell'imposta è il possesso di immobili e che il possesso dell'abitazione principale o assimilata, come definita alle lettere b) e c) del comma 741, art. 1, della stessa legge, non costituisce presupposto dell'imposta, salvo che si tratti di un'unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9.

RICHIAMATO, altresì, l'art. 52 del D. Lgs. n. 446/1997, disciplinante la potestà regolamentare dell'ente in materia di entrate, applicabile alla nuova IMU in virtù di quanto disposto dall'art. 1, comma 777, della L. n. 160/2019.

RITENUTO opportuno usufruire della facoltà di assimilazione all'abitazione principale prevista dall'art. 1, comma 741, lettera c), punto 6) della L. n. 160/2019, per le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, confermando pertanto l'assimilazione già prevista per le annualità 2019 e precedenti in regime di IUC. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare.

RITENUTO, per quanto sopra, allo scopo di garantire la corretta gestione ed il mantenimento dei servizi erogati da questo Ente e per consentire la conservazione degli equilibri di bilancio, di approvare le aliquote del tributo come segue:

ALIQUOTA per l'applicazione IMU disciplinata dai commi da 739 a 783 dell'Art. 1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160:

- 5,5 per mille, aliquota ridotta per le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale per le categorie catastali A/01-A/08-A/09 e le relative pertinenze (una pertinenza per categoria C/02,C/06,C/07)
- 9,5 per mille, aliquota ordinaria per tutte le restanti fattispecie imponibili
- NON APPLICATA, aliquota fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola purché abbiano il riconoscimento da parte dell'Agenzia del Territorio
- NON APPLICATA, aliquota beni merce, fabbricati costruiti e destinati alla vendita dall'impresa costruttrice (immobili non locati)
- terreno agricolo esente

VISTO l'art. 1 comma 169, della L. n. 296/2006 secondo cui: "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno".

EVIDENZIATO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a "disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti".

VISTO il regolamento comunale per la disciplina dell'imposta municipale propria, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 12 del 18.06.2020, esecutiva ai sensi di legge;

EVIDENZIATO che, ai sensi del comma 767, dell'art. 1, della L. 160/2019, le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per l'anno di riferimento purché siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno e che in caso di mancata pubblicazione entro tale data, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente;

DATO ATTO CHE non occorre acquisire specifico parere del Revisore dei Conti sulle deliberazioni delle tariffe e delle aliquote, in quanto la loro quantificazione ed i loro effetti sono oggetto di valutazione in sede di parere sulla proposta di bilancio preventivo di cui all'articolo 174 del TUEL (parere Ministero dell'Interno –Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali – Direzione Centrale della Finanza Locale);

VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio, in ordine alla regolarità tecnica e contabile per quanto disposto dall'art.49 del D. Lgs. n.267/2000;

VISTO l'art. 42 del T.U.E.L approvato con D.Lgs. 267/2000;

VISTO lo Statuto comunale;

CON VOTI favorevoli n. 7, contrari n. 0, astenuti n. 2 (Polini e Lazzari), espressi per alzata dimano da n. 9 Consiglieri presenti,

DELIBERA

- 1. DI DARE ATTO** che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento.
- 2. DI CONFERMARE** le aliquote dell'imposta municipale propria per l'anno 2022, anche per il 2023 come segue:
 - 5,5 per mille, aliquota ridotta per le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale per le categorie catastali A/01-A/08-A/09 e le relative pertinenze (una pertinenza per categoria C/02, C/06,C/07)
 - 9,5 per mille, aliquota ordinaria per tutte le restanti fattispecie imponibili
 - NON APPLICATA, aliquota fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola purché abbiano il riconoscimento da parte dell'Agenzia del Territorio
 - NON APPLICATA, aliquota beni merce, fabbricati costruiti e destinati alla vendita dall'impresa costruttrice (immobili non locati)
 - terreno agricolo esente
- 3. DI PROVVEDERE** ad inviare per via telematica, mediante inserimento della presente deliberazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la successiva pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia, come previsto dall'art. 1, comma767, della Legge 160/2019.
- 4. DI DEMANDARE** al Responsabile dell'area Servizio Tributi l'adozione degli atti conseguenti per l'esecuzione del presente provvedimento
- 5. DI DARE ATTO** che la presente deliberazione costituisce allegato al bilancio di previsione 2023/2025, ai sensi dell'art. 172, comma 1, lettera c) del D.Lgs. 267/2000;

La Sottoscritta Bonetti Luisella, in qualità di Responsabile del Servizio, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49, D.Lgs 18.08.2000, n. 267, attesta la regolarità tecnica/contabile della presente deliberazione.

Il Responsabile del Servizio
dott.ssa Luisella Bonetti

Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco
Dott.ssa Nadia CARRARA

Il Segretario Comunale
Dott. Angelo GALDINI

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione:

- viene pubblicata all'albo pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi
dal 26.01.2023 al 10.02.2023 (art. 124 del D.Lgs 18 Agosto 2000 n. 267).

Riva di Solto, 26.01.2023

Il Segretario Comunale

Dott. Angelo GALDINI

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione, in applicazione dell'articolo 134, comma 3, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267,
è divenuta esecutiva il giorno.....

Addi

Il Segretario Comunale

Dott. Angelo GALDINI